

Associazione SAM
Piazza Capitolo n. 19
33051 Aquileia – (Udine)
Codice Fiscale 90023710305

Verbale di Assemblea del 18 febbraio 2025

In data 18 febbraio 2025, alle ore 18,00, si è riunita presso la sede in Aquileia (UD) Piazza Capitolo n. 19, l'Assemblea dell'Associazione SAM, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dell'art. 8, comma 1, lett b) dello Statuto sociale;

A norma dell'art. 12 dello Statuto sociale, assume la presidenza la Presidente dell'Associazione, Sig.ra Loretta Dijust, che, constatato che sono presenti n. 9 soci aventi diritto al voto su n. 12 soci ordinari iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, è chiamata a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Sabrina Mazza.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, la Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la modifica dell'art. 8, comma 1, lett b) dello Statuto sociale. La Presidente informa i presenti che, è pervenuta richiesta da parte del RUNTS a mezzo PEC del giorno 04/02/2025. Inquanto l'articolo richiamato non risulta allineato al dettato normativo previsto dal D.lgs 117/2017. In particolare, nella parte in cui è previsto che "l'associato che non provveda al versamento [della quota associativa annuale] entro il termine previsto decade automaticamente"; ciò non è tuttavia possibile, in quanto il d.lgs. 117/2017 prevede all'art. 25, comma 1, lettera e) la competenza esclusiva dell'assemblea a deliberare sull'esclusione degli associati, derogabile attribuendo la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima. È dunque sempre necessaria una deliberazione di esclusione da parte di un organo. È necessario procedere all'adeguamento dello Statuto.

Lo statuto correttamente adeguato e il relativo verbale assembleare devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate.

La Presidente presenta quindi agli intervenuti la modifica.

Si procede alla lettura, della modifica dell'art. 8, comma 1, lett b) dello Statuto sociale così posta "b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro il termine previsto all'art. 7, co. 3, lett. c) del presente statuto. Il Consiglio, ogni anno, entro la fine del mese di gennaio comunica l'obbligo di versamento della quota sociale stabilita a tutti gli associati al fine di permettere agli stessi di poter provvedere al versamento stesso. Il Consiglio Direttivo delibera alla prima riunione utile la decadenza dell'associato che non ha provveduto al versamento della quota entro il termine previsto e ne elimina il nominativo dal Libro associati. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;"

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante.

La Presidente viene quindi incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro, ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,30.

Presidente

.....Loretta Dijust.....



Segretaria

.....Sabrina Mazza.....

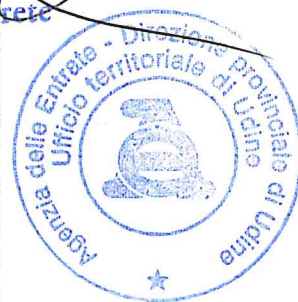


REGISTRATO a UDINE il 26 FEB. 2025

AL N° 1 390 SERIE 3 - PRIVATI N° 4

Liquidati Euro ESENTE





Allegato "A" al Verbale di Assemblea del 18 febbraio 2025

STATUTO

"ASSOCIAZIONE SAM"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. Ai sensi degli artt. 32 e seguenti D.Lgs. n. 117/2017 è costituita l'Associazione denominata:

" ASSOCIAZIONE SAM - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

o in breve **" ASSOCIAZIONE SAM ODV"**.

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal D.Lgs. n. 117/2017, dal codice civile e da ogni altra disposizione in quanto applicabile (d'ora innanzi, "normativa applicabile").

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede in Aquileia (UD). Lo spostamento della sede nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fatti salvi gli obblighi di comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed altri obblighi previsti per legge.
2. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, amministrative, uffici e rappresentanze anche altrove.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3 - FINALITA'

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui successivo articolo 4, in forma di azione volontaria.
2. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, persegue il bene comune e aspira ad elevare i livelli di coesione e di protezione sociale, mediante attività di volontariato nel campo socio-assistenziale e sanitario contrastando, in generale, situazioni di disagio, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e volontari.
3. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono, inoltre, ispirate ed attuate nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini e dei diritti inviolabili della persona.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA'

1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, della seguente attività di interesse generale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente ar-

ticolo, l'associazione esercita le attività di interesse generale di cui al D.lgs. n. 117/2017, articolo 5, co. 1, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

3. Ai fini del perseguimento delle attività di interesse generale di cui al precedente comma, l'Associazione intende, in particolare:

- organizzare e fornire servizi di supporto e di accompagnamento, anche con mezzi di trasporto propri, a favore di persone che li richiedano per visite mediche o prestazioni sanitarie presso ospedali, ambulatori medici e strutture sanitarie e/o di cura in genere;
- organizzare e fornire servizi materiali complementari o accessori in relazione alla tutela medico - legale inerente alle pratiche di valutazione dei requisiti sanitari e al riconoscimento di invalidità, di cause di servizio, di equo indennizzo e di postumi da infortunio, anche con la collaborazione di liberi professionisti iscritti ad Albi o di consulenti specializzati in genere;
- promuovere ed organizzare incontri e conferenze rivolte sia alla collettività sia ad istituzioni scolastiche e/o educative del territorio (anche con la partecipazione di volontari, testimoni, soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate) anche con l'utilizzo di volantini, manifesti e quant'altro possa documentare le situazioni di necessità, gli interventi ed i risultati raggiunti;
- realizzare ed organizzare eventi socio-culturali, spettacoli, mostre ed incontri in genere;
- elargire beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e ss.ii.mm. o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del predetto art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

4. L'Associazione, in via secondaria e strumentale, può altresì svolgere "attività diverse" secondo criteri e limiti stabiliti

dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e con apposito decreto interministeriale.

5. Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione promuove ed instaura rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, organizzazioni di qualsiasi tipo e singoli che abbiano interessi affini e promuove e sostiene progetti anche di altri enti che condividano finalità simili nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge ad essa applicabili.
6. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà tra l'altro realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazioni di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritti o dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e secondo ogni altra modalità prevista da disposizioni ad essa applicabili.

ARTICOLO 5 - - ASSOCIATI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
2. L'Associazione richiede, quali associati, almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato. Ove il numero degli associati divenga inferiore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato può essere cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore, se non formuli richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
3. Sono ammesse all'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al raggiungimento delle finalità dell'ente. Possono, altresì, essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% rispetto al numero delle organizzazioni di volontariato.
4. La qualità di associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Essa, tuttavia, può venire meno nei casi di cui all'art. 8 del presente Statuto o per altre cause di cessazione previste dalle normative applicabili.
5. Fermo restando quanto previsto al co. 1 del presente articolo, sono previste le seguenti categorie di associati:
 - **Associati Fondatori:** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

• **Associati Ordinari:** sono coloro che, successivamente alla costituzione dell'associazione, richiedono di farne parte impegnandosi a promuoverne e sostenerne gli scopi, riconoscendosi nelle finalità della stessa. Essi ottengono la qualifica di associato dal Consiglio Direttivo e la loro qualità di associati ordinari è subordinata al rispetto dei doveri previsti.

• **Associati benemeriti:** sono coloro che si siano distinti in modo particolare in relazione alle finalità perseguite dall'associazione o nell'espletamento delle attività sociali. La qualifica di associato benemerito viene concessa dal Consiglio Direttivo. Gli associati benemeriti non sono tenuti a versare alcuna quota annuale ma hanno i medesimi diritti degli altri associati.

ARTICOLO 6 AMMISSIONE DELL'ASSOCIATO

1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi dell'Associazione nonché la normativa applicabile.
2. La domanda di ammissione è presentata, compilando un apposito modulo, al Consiglio Direttivo che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Esso può, tuttavia, demandare al Presidente oppure ad uno o più consiglieri la valutazione delle domande di ammissione e la relativa ammissione.
3. La domanda di cui al precedente comma può essere respinta ove essa sia presentata da un soggetto che:
 - a) abbia riportato sentenza penale di condanna a pena che comporta l'interdizione dei pubblici uffici;
 - b) abbia riportato sentenza penale di condanna per reati contro i minori o contro la persona;
 - c) risulti essere in palese contrasto con le finalità ed il pensiero che sostiene le scelte e le attività associative;
 - d) abbia riportato sentenza penale di condanna per sua natura incompatibile con le finalità associative e/o con le attività svolte dall'associazione di cui trattasi.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.

4. L'accoglimento della domanda è comunicato all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione ed annotato nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, la delibera deve essere adeguatamente motivata e comunicata all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro tale provvedimento, l'interessato può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della

sua prima convocazione e, in ogni caso, entro 90 (novanta) giorni. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato e tutti i diritti conseguenti con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda che prevede, altresì, il contestuale inserimento nel Libro degli associati.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.
2. In particolare, essi hanno diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione dei libri è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. L'estrazione di copie potrà essere richiesta ed i costi saranno a carico dell'Associato.
3. Gli Associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali. In particolare, hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa, se prevista, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, entro la fine del mese di febbraio dell'anno cui si riferisce il pagamento della quota stessa.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso, esercitato dall'associato mediante comunicazione scritta (lettera raccomandata o con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a rendere certa la ricezione) in ogni momento. Il recesso ha effetto immediato, una volta pervenuta la comunicazione al Consiglio direttivo e, tut-

tavia, non estingue specifici obblighi sorti in capo all'Associato anteriormente al momento di invio del recesso, salvo specifica valutazione del Consiglio direttivo;

- b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro il termine previsto all'art. 7, co. 3, lett. c) del presente statuto. Il Consiglio, ogni anno, entro la fine del mese di gennaio comunica l'obbligo di versamento della quota sociale stabilita a tutti gli associati al fine di permettere agli stessi di poter provvedere al versamento stesso. Il Consiglio Direttivo delibera alla prima riunione utile la decadenza dell'associato che non ha provveduto al versamento della quota entro il termine previsto e ne elimina il nominativo dal Libro associati. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;
- c) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito di persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali o per aver arrecato all'Associazione danni morali o materiali di particolare gravità. La delibera di esclusione recante la motivazione in base a cui la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso, entro 30 giorni dalla sua assunzione, con lettera raccomandata, con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'associato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

- 2. Gli Associati receduti e o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 9 - GLI ORGANI SOCIALI

- 1. L'Associazione ha struttura democratica.
- 2. Sono Organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/21017 o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea;
 - d) il Consulente etico, se nominato.

3. Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno deve, altresì, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro;
4. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2 del Codice civile e dell'Organo di revisione, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
5. L'elezione degli Organi di cui al comma 2 è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo, secondo le disposizioni del presente Statuto e della legge.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea in persona o per delega con i limiti di cui al successivo comma 13.
3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati e delibera utilizzando il metodo collegiale.
4. Essa è presieduta dal Presidente dell'associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e in mancanza anche di questo dal Consigliere più anziano di età.
5. L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e quando se ne ravvisi la necessità.
6. L'assemblea può, inoltre, essere convocata quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. In tali specifici casi, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve comunque svolgersi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della richiesta.
7. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.
8. L'assemblea degli associati è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché nel territorio della regione Friuli Venezia-Giulia.
9. La convocazione avviene mediante avviso personale spedito

almeno 7 giorni prima della riunione agli associati con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurarne la ricezione. La comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, oltre all'elenco delle materie da trattare.

10. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
11. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive, unitamente al segretario.
12. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati. La delega deve essere conferita per iscritto e non può essere conferita all'associato che sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo o Revisore Legale o dipendente dell'Associazione.
13. Ciascun delegato non può ricevere più di una delega.
14. I verbali delle riunioni dell'Associazione sono redatti in apposito libro dal segretario sotto la direzione del Presidente e firmati dagli stessi.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA, COMPETENZE E QUORUM

1. L'assemblea:
 - a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
 - c) nomina e revoca (ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno) l'Organo di Controllo e il Revisore legale;
 - d) approva il bilancio;
 - e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto e sulla trasformazione, la fusione, la scissione;
 - g) delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
 - h) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto, dalla normativa applicabile e in particolare dall'articolo 25 del CTS.
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
3. Le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) sono assunte in

assemblea straordinaria. Per le deliberazioni di cui alla lettera f) occorre in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
5. Hanno diritto ad esprimere il proprio voto in assemblea tutti gli Associati dal momento nel quale sono iscritti nel Libro degli Associati.
6. Ogni Associato ha diritto a un voto.
7. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
 - c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. La riunione in audio-videoconferenza si ritiene svolta ove si trovi il segretario verbalizzante e il Presidente, i quali firmano il verbale stesso. La riunione risulta valida anche ove Presidente e segretario non siano nel medesimo luogo, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del Presidente e del segretario. Maggiori dettagli nella regolamentazione della stessa possono essere oggetto di specifica delibera del Consiglio e contenuti in apposito Regolamento.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.
2. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, secondo quanto stabilito dalla stessa all'atto della loro nomina; tra i membri sono ricompresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. I consiglieri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica, nella quale, pertanto, si nomina il nuovo Consiglio.

4. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
5. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
7. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione con il primo nominativo dei non eletti risultante dall'ultima votazione e sempre che il nominativo abbia ottenuto almeno una preferenza. Il Consigliere eletto dall'Assemblea in luogo di quello cessato dura in carica sino alla scadenza del Consiglio.
8. In assenza di nominativi il Consiglio procede alla sostituzione alla prima assemblea ordinaria utile.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del D.Lgs. n. 117/2017.
10. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, nomina un Comitato Esecutivo delegandogli parte dei propri poteri secondo apposita delibera. È obbligo dei membri del Comitato riferire sulle attività svolte al Consiglio.
11. Fermo quanto previsto nella delibera di cui al precedente co. 10, il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, con gli occorrenti adattamenti.

ARTICOLO 13 - COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione. In particolare, ad esso spettano i seguenti poteri:
 - a) nominare al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare, scegliendo al proprio interno, la carica di Segretario e di Tesoriere e disporne la revoca;
 - c) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dello stesso o di singoli suoi membri;
 - d) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
 - e) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi

Associati;

- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
 - h) predisporre eventuali regolamenti associativi;
 - i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto o assegnatogli dalla normativa applicabile.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.
 3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri in carica o dall'Organo di Controllo (ove nominato). Negli ultimi due casi, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.
 4. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito a prova di ricezione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
 5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.
 6. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di Controllo (ove nominato).
 7. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché nel territorio della regione Friuli Venezia-Giulia.
 8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.
 9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
 10. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con le medesime modalità utilizzate per l'Assemblea.
 11. Le sedute del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 14 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al

Consiglio Direttivo;

- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.12, c.5 del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la responsabilità generale e legale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione;
 - b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile;
 - c) promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
 - d) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
 - e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo.
2. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice

Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16 - SEGRETARIO - TESORIERE - CONSULENTE ETICO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.
3. Il Segretario cura la tenuta dei Libri sociali di cui all'art. 24, co. 1, lettere a), b), c), d).
4. Il Tesoriere:
 - a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
 - b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
 - c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.
5. Il Consulente Etico viene nominato dal Consiglio a discrezione di questo. Egli partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e svolge funzioni di consulenza sulle questioni di natura strettamente etica trattate dall'Associazione.

ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo, se nominato, è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea.
2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Della propria attività redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo e conservato nella sede dell'Associazione.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
4. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del cod. civ., deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale e non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
5. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;

- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
6. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1 del D.Lsg. n. 117/2017, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
7. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 18 - REVISIONE LEGALE

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al Registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. In relazione all'attività svolta, l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 19 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione (costituito sia dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa che dai successivi incrementi) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomi-

nate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:
 - a) il pagamento della quota sociale annuale;
 - b) l'erogazione di una quota iniziale quale "fondo comune" dell'Associazione;
 - c) gli apporti degli Associati;
 - d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati, non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - e) eventuali redditi derivanti da investimenti posti in essere dell'Associazione;
 - f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, nel rispetto del disposto dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - g) eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
 - h) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

ARTICOLO 20 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio dell'Associazione è annuale, si apre il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.
3. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.
4. Entro la fine del mese di maggio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea degli associati, per l'approvazione, il bilancio di esercizio redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 con l'indicazione di proventi e oneri; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti, se istituito, dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.
5. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ciascun anno.
6. Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

7. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve altresì essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.
8. Le eccedenze annuali fra le risorse economiche, le entrate e le spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriori attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili e immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'associazione.

ARTICOLO 21 VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati.
2. Il volontario, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La sua attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari; al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
5. In ogni caso, al volontario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017 e le altre disposizioni di legge.

ARTICOLO 22 - CONVENZIONI

1. Le eventuali convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, sottoscritte tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56, c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione

che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 23 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori se necessario o ritenuto opportuno, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. In ogni caso, il patrimonio deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del citato decreto legislativo.

ARTICOLO 24 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione deve tenere:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il registro dei volontari;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e. il libro delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora istituito;
2. Il registro dei volontari è regolamentato dalle norme dello Statuto e di legge che lo disciplinano.

ARTICOLO 25 - RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni di legge ed in particolare le norme contenute del D.Lgs. n. 117/2017, nel Codice Civile e nelle relative norme di attuazione, e nelle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia e in quanto applicabili.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. F. F. F. F.', is written over a horizontal line.

